



**Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa**

Associazione Provinciale di Lucca

Lucca - Via Romana 615/P- Arancio Tel. 0583 4301100

Fax 0583 490505 E-mail: info@cnalucca.it

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Costituzione

E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione Provinciale di Lucca, altrimenti denominata Associazione Artigiani della Provincia di Lucca, con sede in Lucca, Via Romana 615/P Loc. Arancio. L'Associazione, di seguito denominata CNA di Lucca si obbliga all'uso della denominazione Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e del relativo logotipo (CNA, seguito dalla specificazione Associazione Provinciale di Lucca) e simbolo, nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale, prendendo atto che la titolarità esclusiva di tale denominazione, logotipo e simbolo appartiene alla CNA Nazionale.

La CNA di Lucca, è un'associazione volontaria e senza fine di lucro, si configura quale Associazione di categoria ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo del 4.12.1997, n. 460.

Art. 2

Scopi, compiti e attività della CNA di Lucca

La CNA di Lucca concorre a costituire il Sistema CNA ed è costituita da tutti gli associati che hanno la sede della loro impresa nel territorio provinciale di Lucca o in zone limitrofe.

La CNA di Lucca favorisce la partecipazione diretta degli associati alla vita associativa ed agisce coerentemente con gli artt. 2 e 5., lett. A), dello Statuto Nazionale della CNA.

Gli scopi della CNA di Lucca sono:

- la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo di tutte le imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, delle piccole e medie industrie e del più generale mondo delle imprese e delle relative forme associate, nonché degli artigiani, del lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori, e dei pensionati; la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la pubblica amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali operanti a livello territoriale;
- la stipula di accordi e contratti collettivi territoriali di lavoro, nonché la stipula di accordi sindacali a livello territoriale sulle materie eventualmente demandate dal livello nazionale o regionale.

In diretta attuazione di tali scopi istituzionali, la CNA di Lucca svolge le seguenti attività:

- organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, promuove iniziative tese ad affermare politiche in favore delle imprese nonché processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita ed alla competitività delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, delle piccole e medie industrie e del generale mondo dell'impresa e delle relative forme associate, nonché degli artigiani, del lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori, e dei pensionati nell'ambito del sistema produttivo locale;
- promuove l'associazionismo tra imprese, incentiva la realizzazione di reti tra imprese sia in forme strutturate e giuridicamente tangibili sia con strumenti di aggregazione virtuale, partecipa candidandosi con ruolo attivo ai processi di analisi, progettazione e programmazione di tali strumenti, condividendo con le imprese i vantaggi e le potenzialità per una loro più forte e qualificata ed attuale presenza sul mercato;
- promuove ed organizza servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese ed alle imprenditrici ed imprenditori associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, ambientali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli artigiani e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini. Per realizzare tale scopo la CNA di Lucca si avvale del suo Ente di Patronato e di Assistenza Sociale (E.P.A.S.A), la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del D.L.C.P.S. 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561;
- promuove la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento manageriale e professionale delle imprenditrici, degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del Sistema CNA, nonché dei pensionati avvalendosi anche delle strutture nazionali o regionali del Sistema CNA e/o delle strutture e società territoriali a questo scopo promosse o partecipate dalla CNA di Lucca;
- rappresenta e tutela i pensionati anche attraverso la costituzione della CNA Pensionati;
- assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati;
- costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali,
- costituisce agenzie di stampa e propri organi di informazione;
- individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- definisce ed attua sul territorio provinciale politiche finanziarie coerenti con quelle del Sistema CNA, garantendo uno sviluppo equilibrato dell'Organizzazione;
- definisce direttamente, o in rapporto con la CNA Regionale della Toscana, lo stato giuridico ed economico del proprio personale dipendente;

- assicura il funzionamento delle Unioni e dei raggruppamenti di interesse costituiti sul territorio provinciale;
- esercita ogni altra funzione e mandato che siano conferiti da norme di legge, da disposizioni regolamentari interne ovvero da deliberazioni dei propri organi dirigenti.

TITOLO II

RAPPORTI CON IL SISTEMA CNA

Art. 3

La CNA di Lucca

La CNA di Lucca si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni e nei valori del Sistema CNA, di cui è parte costituenti, sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanza delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, delle piccole e medie industrie e del generale mondo dell'impresa e delle relative forme associate, nonché degli artigiani, del lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori, dei pensionati .

Ogni associato della CNA di Lucca è titolare del rapporto associativo con l'intero Sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del Sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e da luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Provinciali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA

Art. 4

Obiettivi del Sistema CNA

Il Sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e delle imprenditrici e imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese sono il lavoro, l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

Il Sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e promuove questo valore in ogni parte del nostro Paese.

Il Sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

Il Sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

Il Sistema CNA si impegna a promuovere, nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella propria vita associativa, le pari opportunità; sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione.

Il Sistema CNA si impegna a promuovere il ruolo sociale dell'impresa come fattore di coesione sociale all'interno della quale si produce cultura di impresa, maggiore consapevolezza della persona, e opera per sviluppare il ruolo dell'impresa come promotrice di benessere e sviluppo sociale.

Il Sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati all'eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

Il Sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione in favore degli associati attraverso:

- la rappresentanza degli interessi;
- la promozione economica delle imprese;
- la predisposizione e l'erogazione di servizi.

Il Sistema CNA così definito si basa sulla confluenza di diverse autonomie in una logica di sistema unitario fondato sulla reciproca creazione di valore.

Il Sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto di avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del Sistema stesso.

Il Sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica gestite direttamente dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il Sistema CNA concorre a promuovere con istituzioni, enti ed organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e dell'Unione Europea forme di collaborazione finalizzate al perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

Art. 5

Il sistema CNA

La CNA intesa come confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA Provinciali, CNA Regionali e CNA Nazionale.

Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:

- le Unioni organizzate a livello provinciale;
- la CNA Pensionati;
- i raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.

La CNA Provinciale è il livello di base del sistema CNA ed è a sua volta costituita da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno sede nel rispettivo territorio provinciale. Comprende tutte le strutture organizzative territoriali, le Unioni ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui la CNA Provinciale medesima si articola.

Nella CNA Provinciale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.

La CNA Provinciale opera per l'organizzazione delle Unioni Provinciali CNA, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, definendo all'interno del Piano Strategico provinciale la scelta delle risorse da impegnare negli stessi.

La CNA Provinciale garantisce la partecipazione elettiva delle Unioni, della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio, all'Assemblea Provinciale al fine di conferire valore all'Assemblea stessa e in conseguenza ai successivi livelli del sistema CNA. Le Unioni Provinciali concorrono alla composizione dell'Assemblea provinciale della CNA fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa.

La CNA di Lucca concorre a costituire, con le altre CNA - Associazioni Provinciali Toscane, la CNA Regionale della Toscana, istanza di secondo grado rispetto alle CNA - Associazioni Provinciali, che assicura la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali e sindacali della Regione Toscana. Per tutto quanto qui non ricompreso si rimanda allo Statuto nazionale art. 5, punto b) e allo Statuto regionale.

La CNA di Lucca che ritiene l'integrazione uno dei valori fondanti il nostro sistema, intende operare di concerto con le altre CNA provinciali interessate e CNA Toscana per l'individuazione, promozione e sviluppo di assetti relazionali e anche organizzativi di livello sovra provinciale.

Art. 6

Le articolazioni del sistema CNA

A) Le Unioni Provinciali

L'Unione è una istanza di aggregazione di interessi professionali e di settore.

Le Unioni sono stabilite dalla Direzione Nazionale CNA e concorrono a comporre il sistema CNA.

Non possono essere costituite nuove Unioni od Unioni che configurino aggregazioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.

Le Unioni Provinciali sono costituite da tutti gli associati appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica.

Le Unioni sono dotate di organi elettivi di governo rappresentativi della pluralità delle identità professionali degli associati presenti all'interno dell'Unione a livello provinciale.

Ciascuna Unione, nella propria autonomia, può articolarsi ulteriormente al suo interno secondo modalità organizzative atte a riconoscere, valorizzare, rappresentare specifici ambiti di interesse interni all'Unione e legati ad identità di mestiere, di settore, di filiera, di distretto produttivo, di territorio.

Sono organi dell'Unione Provinciale:

l'Assemblea, il Consiglio, la Presidenza, il Presidente;

L'Assemblea Provinciale dell'Unione si riunisce ogni quattro anni e concorre ad eleggere pro quota i componenti dell'Assemblea Provinciale della CNA nell'ambito delle norme stabilite dal presente statuto.

Contestualmente:

- elegge il Consiglio Provinciale dell'Unione garantendo la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all'Unione;
- elegge il Presidente e la Presidenza.
- elegge i rappresentanti dell'Unione Provinciale al Consiglio Regionale di Unione, che salvaguardino la rappresentatività del Consiglio Regionale di Unione in rapporto alla consistenza associativa di ciascuna Unione Provinciale; i Presidenti Provinciali di Unione sono membri di diritto del Consiglio Regionale di Unione.

I Presidenti dell'Unione Provinciale restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati consecutivi.

I Presidenti dell'Unione Provinciale fanno parte di diritto dell'Assemblea Provinciale.

Il Presidente Provinciale della CNA delega, di norma, all'Unione Provinciale ed al suo Presidente di:

- rappresentare gli interessi degli associati nell'ambito dell'Unione stessa, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa del sistema CNA;
- rappresentare istituzionalmente le relative categorie professionali;
- elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestieri e/o settori e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori;
- elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi organi provinciali;
- dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi provinciali.

Nel caso in cui il Presidente Provinciale non riconosca in tutto o in parte le deleghe, ciò deve avvenire con parere conforme della Direzione Provinciale.

Il Presidente Provinciale della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente Provinciale Unione.

In considerazione della specificità del settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate ed ha un proprio statuto.

Le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente Provinciale il quale opera su mandato dei relativi organi provinciali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

Le Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico Provinciale, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.

B) I RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE PROVINCIALI

La CNA promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.

I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione. Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse è membro di diritto dell'Assemblea Provinciale.

La Direzione Nazionale della CNA delibera sulle proposte di organizzazione di nuovi raggruppamenti di interesse e ne disciplina le modalità di costituzione.

C) CNA PROFESSIONI

1. CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. 206/2007.
2. CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.
3. Le associazioni aderiscono a CNA Professioni, in forza di una delibera della Direzione Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Direzione Nazionale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.
4. Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: "aderente a CNA Professioni".
5. Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello statuto CNA ed dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Direzione Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.
6. Il Collegio Nazionale dei Garanti CNA, di cui al successivo art. 19, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.
7. CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.
8. Gli organi di CNA Professioni a livello nazionale sono:
 - a. il consiglio,
 - b. la presidenza
 - c. il presidente.Tutti i membri degli organi debbono essere associati a CNA.
9. Il Consiglio è composto dai presidenti di ciascuna associazione aderente, o da un loro delegato, purché socio di CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche sia nazionali che comunitarie. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni. Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza
10. La Presidenza è composta da un numero di membri non inferiore a 3 fino ad un massimo di 7.
11. Il Presidente di CNA Professioni è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale CNA e della Direzione Nazionale. Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

12. CNA Professioni svolge la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Nazionale.
13. il Presidente della CNA Nazionale delega a CNA Professioni ed al suo Presidente di:
 - a) rappresentare gli interessi degli associati delle Associazioni aderenti, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa nel sistema CNA;
 - b) rappresentare istituzionalmente le relative associazioni professionali;
 - c) elaborare ed attuare le politiche di promozione economica, professionale, culturale e tecnica, di settore professionale, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali agli associati di ciascuna associazione aderente, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
 - d) dar vita a forme di coordinamento intersettoriale.
14. Nel caso il Presidente confederale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Nazionale.
15. Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di CNA Professioni.
16. CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Sistema confederale, secondo la previsioni del presente statuto.
17. Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del sistema CNA debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente statuto. L'Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.

D) CNA PENSIONATI

La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati che concorre a comporre il sistema CNA e si dota di un proprio statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA.

CNA Pensionati attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al sistema CNA.

Il Presidente di CNA Pensionati è membro di diritto della Assemblea Provinciale della CNA.

E) ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DELLA CNA DI LUCCA

E.1) Le Aree territoriali

L'articolazione territoriale della CNA di Lucca è costituita dalle "Aree territoriali".

Le Aree territoriali sono deliberate dalla Direzione Provinciale che svolge su queste un attività di indirizzo e di controllo prevalentemente finalizzati alla coerenza con le politiche provinciali.

Le Aree sono composte da uno o più uffici territoriali a livello comunale o intercomunale che assumono il nome di "CNA-Area di/della".

Le Aree assumono il ruolo di Assemblee elettive. Nell'Area territoriale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della CNA e si perseguono gli scopi e i fini della Associazione.

In diretta attuazione degli scopi istituzionali della CNA di Lucca l'Area territoriale rappresenta lo strumento di integrazione del sistema provinciale sul territorio e nei confronti dell'associato e svolge attività:

- promuove l'aggregazione associativa;
- opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese;
- per la diffusione dell'informazione ai soci sulla azione e sulle opportunità offerte dal sistema CNA;
- sviluppa, su mandato del Presidente Provinciale, attività di rappresentanza esterna prevalentemente in sede locale e promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero;
- sovrintende alla presenza sul territorio delle varie forme di intervento del Sistema CNA, nonché ad una efficace azione di coordinamento e verifica dei servizi tecnici e sindacali a disposizione degli associati;
- concorre a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico Provinciale.
- promuove ed organizza iniziative volte ad analizzare l'andamento economico a livello locale.

E.2) Organi dell'Area territoriale

Sono organi dell'Area territoriale

l'Assemblea

la Presidenza

- L'Assemblea dell'Area territoriale: durata, composizione, poteri e compiti

L'Assemblea dell'Area territoriale rimane in carica 4 anni ed è composta da tutti i soci e dai pensionati della CNA di Lucca che hanno la sede dell'impresa, o nel caso di pensionati, la residenza, sul territorio di competenza dell'Area territoriale.

L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni quattro anni in seduta quadriennale elettiva.

Le Assemblee delle Aree territoriali sia nella forma ordinaria che quadriennale elettiva sono sempre da considerarsi Assemblee generali dei soci iscritti.

In tal senso ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri soci della Associazione.

In Assemblea godono del diritto di voto esclusivamente i soci e i pensionati regolarmente iscritti alla CNA di Lucca al momento della Assemblea medesima.

L'Assemblea dell'Area territoriale, sia nella forma ordinaria che quadriennale elettiva, è convocata è di norma dalla Presidenza dell'Area territoriale, in forma scritta con un preavviso di sette giorni dalla data di svolgimento della stessa.

L'Assemblea dell'Area territoriale può essere eccezionalmente convocata dalla Presidenza Provinciale.

La convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno devono essere comunicati alla Presidenza Provinciale.

Il Presidente Provinciale o un suo delegato è invitato permanente alle riunioni della Assemblea dell'Area territoriale.

Le decisioni dell'Assemblea ordinaria sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 3% degli aventi diritto con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- esamina lo stato dell'Organizzazione a livello locale;
- esamina l'andamento associativo;
- verifica l'andamento dei singoli settori di attività nonché lo stato di integrazione del Sistema CNA sul territorio;
- propone orientamenti alla Associazione Provinciale;
- esamina i piani di attività del Sistema CNA nell'Area territoriale.

L'Assemblea quadriennale elettiva dell'Area territoriale può procedere ad elezioni quando il numero dei presenti, aventi diritto di voto, è di almeno cinque volte superiore al numero degli eleggendi di espressione dell'Area territoriale medesima e non indicati dalle Unioni Provinciali.

L'Assemblea quadriennale elettiva elegge, al proprio interno, la Presidenza composta dal Presidente, dal Vice Presidente dell'Area territoriale e da altri componenti ed elegge, sempre al proprio interno, la quota di componenti l'Assemblea Provinciale di propria competenza in base alle norme previste dallo Statuto.

- La Presidenza dell'Area territoriale

La Presidenza è convocata dal Presidente dell'Area territoriale, in sua assenza dal Vice Presidente. La convocazione della Presidenza dell'Area territoriale ed il relativo ordine del giorno devono essere comunicati alla Presidenza Provinciale.

Il Presidente Provinciale, o un suo delegato, è invitato permanente alle riunioni della Presidenza dell'Area territoriale. La Presidenza dell'Area territoriale deve essere convocata entro dieci giorni tutte le volte che ne fa richiesta almeno il 40% dei componenti.

La sintesi dei lavori della Presidenza dell'Area territoriale viene inviata alla Presidenza Provinciale.

- Il Presidente dell'Area territoriale

Il Presidente dell'Area territoriale è responsabile, nell'ambito di propria competenza, del perseguimento dei fini e degli scopi, del coordinamento e dell'integrazione delle varie aree di intervento del Sistema CNA.

Il Presidente dell'Area territoriale, su delega del Presidente Provinciale, ha funzione di rappresentanza presso le Istituzioni locali e verifica l'attuazione a livello locale dei deliberati degli organi provinciali.

Il Presidente dell'Area territoriale può conferire deleghe ai componenti la Presidenza dell'Area territoriale in merito alle proprie competenze statutarie.

Il Presidente dell'Area territoriale resta in carica per 4 anni e per non più di due mandati consecutivi, anche se non pieni.

Le norme in materia di incompatibilità e di cumulo delle cariche previste dal presente Statuto e/o dal Regolamento, si applicano anche al Presidente ed al Vice Presidente dell'Area territoriale.

Le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente Provinciale il quale opera su mandato dei relativi organi provinciali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

Nell'espletamento delle proprie funzioni la Presidenza dell'Area territoriale è coadiuvata dal Responsabile Tecnico dell'Area territoriale nominato dalla Presidenza Provinciale su proposta del Direttore Generale Provinciale, sentito il parere del Presidente dell'Area Territoriale interessata.

TITOLO III

ADESIONE, REQUISITI DI AMMISSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO CON IL SISTEMA CNA:

Art. 7

Adesione al Sistema CNA Nazionale

In quanto parte costituente il sistema CNA, la CNA di Lucca si obbliga a rispettare i seguenti requisiti:

- gli scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto Nazionale, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3,4,5,7,9;
- che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
- le modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- l'obbligo per la CNA di Lucca di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
- gli organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con lo Statuto Nazionale;
- gli ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA provinciale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione nazionale, una sola CNA Regionale per ogni regione, una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri a livello confederale corrispondente;
- adozione del Codice Etico e dell Codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- la messa a disposizione del Sistema CNA i propri dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e amministrativa;
- che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;

- che la durata in carica del Presidente e dei Vice-Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA, non superi i due mandati pieni e consecutivi; I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
- il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente;
- il riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il Sistema CNA;
- la costituzione della CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
- il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accertarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA.
- obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Provinciali o Regionali;
- obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica

ART. 8

Rapporto Associativo

Tutte le articolazioni componenti il sistema si uniformano al logotipo CNA, seguito o preceduto dalla relativa specificazione (CNA-nome Unione; CNA-nome area territoriale).

La CNA di Lucca costituisce il sistema CNA per durata illimitata, salvo provvedimenti di scioglimento stabiliti dalla Assemblea con i poteri stabiliti all'articolo 30 dello Statuto Nazionale.

La revoca dell'adesione della CNA di Lucca al Sistema CNA deve essere deliberata da almeno due terzi degli associati alla Associazione medesima, con un preavviso di almeno un anno rispetto all'efficacia formale della revoca.

Il commissariamento o l'estromissione dal sistema CNA ed ogni altro provvedimento disciplinare sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendo i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.

Il codice etico e di disciplina del comportamento degli associati e delle associazioni componenti il sistema CNA e deontologico per dirigenti e collaboratori, nonché il Regolamento della CNA Nazionale, devono essere recepiti nello statuto della CNA di Lucca.

ART. 9

Requisiti di ammissione alla CNA di Lucca

Per aderire alla CNA di Lucca, e quindi al Sistema CNA, le imprese e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi non iscritti ad albi professionali, i pensionati iscritti a CNA Pensionati devono:

- accettare lo Statuto della CNA Nazionale e della CNA Regionale e della CNA di Lucca;

- rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice Etico;
- ottemperare alla contribuzione al Sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n.311 e successive modificazioni; Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;
- l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione E.C.I.P.A. ed E.P.A.S.A. le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
- garantire una partecipazione attiva alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione e del Sistema CNA.

I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello provinciale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.

I diritti degli associati CNA:

- ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
- ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
- gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
- ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.
- tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla presidenza provinciale, regionale o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA, ferma la possibilità per gli statuti di tali livelli confederali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali a livello territoriale.
- per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati

Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al primo e secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. Le assemblee provinciali del sistema CNA stabiliscono annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo

Art. 10

Cessazione del rapporto associativo

Il rapporto associativo può cessare:

per dimissioni, per le quali è obbligatoria la comunicazione in forma scritta almeno tre mesi dalla scadenza dell'anno solare;
per cessazione dell'attività, per la quale è obbligatoria la comunicazione in forma scritta entro tre mesi dall'evento;
per espulsione.

Le modalità attuative dei casi previsti al precedente punto c) saranno definite nel regolamento provinciale della CNA di Lucca.

In nessun caso gli associati hanno diritto al rimborso delle quote associative pagate.

TITOLO IV

GLI ORGANI DELLA CNA DI LUCCA

Art. 11

Gli organi

Gli organi della CNA di Lucca sono l'Assemblea, la Direzione, la Presidenza, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Garanti.

Gli organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme degli statuti dei rispettivi livelli confederali, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:

- non è ammesso il principio di cooptazione;
- in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
- se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
- in caso di dimissioni anche del presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore. Per il livello nazionale alla convocazione provvede il membro in carica più anziano per età dell'Assemblea Nazionale;
- nelle assemblee provinciali, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero l'Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

Art. 12

Composizione degli organi

Gli organi della CNA di Lucca sono composti esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA di Lucca, da pensionate e pensionati iscritti alla CNA Pensionati di Lucca, nonché dai legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate alla CNA di Lucca.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni del sistema CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello provinciale.

In rispetto dei principi di parità di genere è fatta riserva, nella composizione di tutti gli Organi della CNA Provinciale (Presidenza, Direzione, Assemblea) e dei Consigli d'Amministrazione delle società partecipate o controllate da CNA, di una quota di nomine, pari al 30%, di genere femminile.

E' fatto salvo quanto stabilito dai successivi artt. 18 e 19 per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Garanti, dei quali fanno parte anche professionisti non associati.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

Art. 13

L'Assemblea Provinciale: poteri, compiti, durata e composizione

L'Assemblea Provinciale è il massimo organo deliberativo della CNA di Lucca.

L'Assemblea ha il compito di:

- stabilire le linee di strategia politiche, di programma e di indirizzo della CNA di Lucca, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
- esaminare l'andamento della CNA di Lucca e delle strutture collegate;
- approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo della CNA di Lucca proposto dalla Direzione;
- stabilire su proposta della Direzione, le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale;
- approvare e modifica lo Statuto col voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti;
- deliberare su proposta della Direzione Provinciale le quote associative;
- deliberare su proposta della Direzione Provinciale in merito alla cooptazione al proprio interno di eventuali componenti dimissionari e/o decaduti in base al Regolamento Provinciale;

L'Assemblea rimane in carica per la durata di quattro anni e si svolge almeno una volta l'anno.

L'Assemblea viene altresì convocata in sede elettiva ogni quattro anni per:

- deliberare i criteri relativi alla composizione ed al numero dei componenti la Direzione Provinciale ed eleggerli al proprio interno;

- eleggere al proprio interno il Presidente ed i Vice Presidenti, determinando il numero di questi ultimi;
- eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo.

In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria, anche prima della normale scadenza dei quattro anni, per l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti eventualmente decaduti, dimissionari o venuti a mancare per qualsiasi motivo.

L'Assemblea è composta da membri di diritto e da membri eletti.

I membri di diritto sono:

- i Presidenti in carica delle Aree territoriali della CNA di Lucca;
- i Presidenti in carica delle Unioni Provinciali;
- i Presidenti in carica del Comitato Provinciale E.P.A.S.A., di CNA Pensionati e dei raggruppamenti di interesse, qualora in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;
- i Presidenti in carica di società controllate o di diretta emanazione, qualora in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;
- il massimo rappresentante della CNA di Lucca nella CPA Provinciale;
- il massimo rappresentante della CNA di Lucca nella CCIAA Provinciale.
- i presidenti e i vice presidenti di Unioni Nazionali e Regionali
- i presidenti e i vice presidenti di raggruppamenti di interesse Nazionali e Regionali
- gli associati che hanno ricoperto l'incarico di presidente provinciale CNA

Il numero dei membri eletti è pari al doppio di quelli indicati al comma precedente.

I membri eletti sono imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA di Lucca, da pensionate e pensionati iscritti alla CNA Pensionati di Lucca, nonché dai legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate alla CNA di Lucca, eletti ogni quattro anni delle Assemblee delle Aree territoriali sulla base delle rispettive consistenze associative. La metà di tali membri è indicata dalle Unioni Provinciali ed eletta dalle Assemblee delle Aree territoriali. Si assume convenzionalmente che la CNA Pensionati Provinciale ha diritto al 20% dei componenti fra quelli di espressione delle Unioni Provinciali.

I membri di diritto sono automaticamente sostituiti nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione o nomina di questi ultimi.

Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Direttore Generale Provinciale, il Presidente Onorario, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti.

L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di almeno 24 (ventiquattro) ore rispetto alla prima.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei componenti presenti. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti ed aventi diritto al voto.

Fermo restando quanto sopra, le delibere dell'Assemblea aventi ad oggetto l'approvazione e/o le modifiche dello Statuto, nonché le delibere dell'Assemblea aventi ad oggetto l'elezione degli organi, sono validamente assunte soltanto se l'Assemblea è costituita alla presenza della maggioranza

assoluta dei suoi componenti effettivi e se le delibere medesime sono approvate con una maggioranza di almeno $\frac{2}{3} + 1$ dei componenti presenti ed aventi diritto al voto.

Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono in ogni caso sottoposti alla Direzione Nazionale della CNA perché ne valuti la coerenza con lo Statuto Nazionale in ordine ai requisiti di ammissibilità nel Sistema CNA.

Art. 14

La Direzione Provinciale: durata, composizione, poteri e compiti

La Direzione Provinciale rimane in carica per la durata di quattro anni ed è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai membri eletti dall'Assemblea tra le imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA di Lucca, dalle pensionate e dai pensionati iscritti a CNA Pensionati di Lucca, nonché dai legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate alla CNA di Lucca. La Direzione Provinciale è composta da membri di diritto e da membri eletti.

I membri di diritto sono:

- i componenti la Presidenza Provinciale;
- i Presidenti in carica delle Aree territoriali della CNA di Lucca;
- i Presidenti in carica delle principali Unioni Provinciali;
- i Presidenti in carica del Comitato Provinciale E.P.A.S.A., di CNA Pensionati e dei principali raggruppamenti di interesse, qualora in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;
- i Presidenti in carica di società controllate o di diretta emanazione, qualora in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;
- il massimo rappresentante della CNA di Lucca nella CPA Provinciale;
- il massimo rappresentante della CNA di Lucca nella CCIAA Provinciale.
- i presidenti di Unioni Nazionali e Regionali
- i presidenti di raggruppamenti di interesse Nazionali e Regionali

La Direzione ha il compito di:

- a) attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzative della CNA stabilite dall'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, alla utilizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutarî, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c) promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di Unione mestiere;
- d) proporre all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;
- e) deliberare, su proposta della Presidenza Provinciale, le quote associative annuali ed esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione delle tariffe per servizi e prestazioni;
- f) approvare il Regolamento Attuativo dello Statuto della CNA di Lucca;
- g) costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;

- h) deliberare, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni, organismi in genere nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dalla CNA di Lucca;
- i) esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati direttamente o indirettamente dalla CNA di Lucca;
- j) deliberare sulle domande di partenariato, aggregazione, affiliazione di organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari. Decidere sulla cessazione del rapporto associativo dei soggetti costituenti il sistema CNA a norma del presente statuto e del regolamento
- k) adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine all'osservanza delle norme del presente Statuto o del Codice Etico;
- l) dare attuazione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- m) deliberare in merito all'acquisto, vendita e/o permuta di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'assemblea;
- n) deliberare, su proposta del Direttore, l'inquadramento contrattuale del personale dipendente della CNA di Lucca;
- o) attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
- p) ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
- q) nominare il Comitato provinciale EPASA nei modi e nei termini di cui al successivo art. 26, nominarne il Presidente ed approvare il Regolamento del Comitato medesimo;
- r) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della CNA di Lucca;
- s) deliberare il Piano Strategico poliennale della CNA Provinciale proposto dalla Presidenza Provinciale;
- t) nominare, su proposta della Presidenza, il Direttore Generale Provinciale della CNA di Lucca;
- u) verificare la coerenza delle attività poste in essere dalle Aree territoriali con le strategie e gli orientamenti dell'Associazione Provinciale.

La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze, ad esclusione di quelle previste ai punti d), f) p), s) e t) del comma precedente.

In casi eccezionali di grave inefficienza o di incoerenza, e su proposta della Presidenza Provinciale, la Direzione può dichiarare la decadenza degli organi elettivi territoriali e delle Unioni Provinciali nominando un Commissario, che assume temporaneamente le funzioni assegnate dal presente Statuto alla Presidenza dell'Area territoriale o dell'Unione Provinciale, con lo scopo di ripristinare nei tempi più rapidi possibile un nuovo organismo per il ricostituzione del principio di coerenza interna al Sistema.

La Direzione viene convocata dalla Presidenza che ne stabilisce l'ordine del giorno. Può tuttavia essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

La Direzione può invitare alle proprie riunioni anche soggetti non imprenditori.

Partecipano alla Direzione senza diritto di voto il Direttore Generale Provinciale ed il Presidente Onorario.

Art. 15

La Presidenza Provinciale: durata, composizione e compiti

La Presidenza Provinciale rimane in carica per la durata di quattro anni ed è un organo collegiale composto dal Presidente e dai Vice Presidenti, ed eventualmente da altri membri nominati dalla direzione. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale Provinciale.

La Presidenza ha il compito di:

- promuovere e realizzare l'attività politica della CNA di Lucca;
- svolgere le funzioni di rapporto politico-istituzionale verso la Provincia di Lucca e tutte le istituzioni politiche, economiche e sociali, anche a supporto delle proprie aree territoriali;
- propone alla Direzione Provinciale la nomina del Direttore Generale Provinciale della CNA di Lucca;
- propone alla Direzione Provinciale il Piano Strategico poliennale della CNA Provinciale;
- predisporre, su proposta del Direttore Generale Provinciale, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- stabilire e risolvere, su proposta del Direttore Generale Provinciale, il rapporto di lavoro con i quadri ed il management, ivi compreso quello assegnato alle Unioni Provinciali e alle Aree territoriali;
- verificare l'attuazione dei deliberati degli organi presso le strutture deputate;
- convocare la Direzione e l'Assemblea, stabilendone l'ordine del giorno;
- assumere le delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica.

Art. 16

Il Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati alla CNA di Lucca. Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per la durata di quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi nell'ambito dello specifico ruolo.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza politica della CNA di Lucca;
- rappresenta la sintesi del Sistema CNA di Lucca, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche e istituzionali;
- ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento della CNA di Lucca;
- presiede gli organi ed è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti delle Unioni Provinciali CNA e delle Aree territoriali;
- ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza, dal Vice Presidente più anziano di età. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Presidente, deve essere convocata entro tre mesi l'Assemblea per la nuova elezione.

Art. 17

Presidenza Onoraria

L'Assemblea Elettiva, su proposta della Direzione, può conferire la Presidenza Onoraria ad imprenditrici e imprenditori, anche pensionati, che per almeno sei anni abbiano ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Associazione e/o che si siano distinti per particolari meriti associativi e professionali in virtù dei quali possono rappresentare al meglio i valori associativi ed i significati culturali, etici e simbolici dell'artigianato e della piccola e media impresa.

Art. 18

Il Direttore Generale Provinciale

Il Direttore Generale Provinciale è nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.

Il Direttore Generale:

- a) è responsabile del funzionamento della struttura della CNA di Lucca e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;
- b) è responsabile dell'attuazione delle decisioni degli organi provinciali;
- c) concorre alla elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte;
- d) propone alla Presidenza l'articolazione della struttura organizzativa della CNA di Lucca e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai quadri e, più in generale, al management;
- e) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi della CNA di Lucca;
- f) stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, ivi compreso quello assegnato alle Unioni Provinciali e alle Aree territoriali e propone alla direzione l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro di dirigenti e quadri. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non derogabile e delegabile.

Il Direttore Generale può essere coadiuvato da collaboratori, da lui stesso individuati, cui delegare funzioni proprie. In tal caso è tenuto ad esercitare azione di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate.

Art. 19

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica per la durata di quattro anni, è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Il presidente deve essere iscritto all'Albo ufficiale dei Revisori dei conti.

Viene eletto dall'Assemblea in sede elettiva, che ne stabilisce il compenso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA di Lucca.

I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di decadenza o dimissioni di questi ultimi.

Art. 20

Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche esterni al Sistema CNA. Il Collegio dei Garanti viene eletto dall'Assemblea, che ne stabilisce il compenso, e rimane in carica per la durata di quattro anni.

I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di decadenza o dimissioni di questi ultimi. Non possono essere eletti nel Collegio dei Garanti persone che rivestono cariche nell'ambito del Sistema CNA.

Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia, autonomo e indipendente, che giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutarî, con funzioni di collegio arbitrale rituale e con esclusione di ogni altra giurisdizione, su qualunque controversia che insorga all'interno della CNA di Lucca in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme del presente Statuto, del relativo Regolamento Attuativo, del Codice Etico e delle deliberazioni degli organi.

Il Collegio può essere adito dagli organi e da ogni singolo associato.

Il Collegio decide dopo aver sentito le parti, attenendosi al principio del contraddittorio ed esperita l'istruttoria entro il termine di 90 giorni decorrente dalla convocazione del Collegio, salva possibilità di proroga non superiore comunque a 180 giorni.

Le decisioni del Collegio dei Garanti possono essere appellate avanti il Collegio dei Garanti della CNA Nazionale.

Il Collegio dei Garanti si dota di un proprio Regolamento interno conforme all'omologo Regolamento adottato dal Collegio dei Garanti della CNA Nazionale.

Art. 21

Cumulo delle cariche

L'individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all'interno dell'Associazione e del Sistema CNA, che nella rappresentanza della CNA in enti, istituzioni ed organismi è demandata al Regolamento Attuativo del presente Statuto.

Art. 22

Incompatibilità

Il ruolo di Presidente, Vice Presidente e componente la Presidenza Provinciale, di Presidente di Unione è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di:

parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale e comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Essi decadono da tutti gli organi della CNA di Lucca di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli. Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Direttore Provinciale.

Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

L'eventuale successivo venir meno delle incompatibilità suddette può consentire agli organi il ripristino del ruolo, trascorso un anno dal momento in cui sono venute meno le condizioni di incompatibilità.

Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti

Art.23

Decadenza dagli organi e dal rapporto associativo

I motivi di decadenza dagli organi, oltre a quelli previsti per i componenti di diritto degli organi statutari, e i motivi di decadenza del rapporto associativo verranno fissati con apposito regolamento

TITOLO V

AUTONOMIA FINANZIARIA E BILANCIO

Art. 24

Autonomia e Fondo Comune

La CNA di Lucca ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

La CNA di Lucca è dotata di un proprio Fondo Comune costituito dalle quote e/o dai contributi associativi annuali ordinari, integrativi e/o straordinari versati dagli associati, nonché dal complesso dei beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo Comune.

L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono approvate dalla Assemblea Provinciale.

I creditori della CNA di Lucca possono far valere i propri diritti solo sul Fondo Comune costituito ai sensi del presente articolo.

Art. 25

Bilancio

Il bilancio consuntivo e preventivo è redatto osservando il principio della competenza e sulla base dello schema unico di bilancio predisposto dalla CNA Nazionale.

Il bilancio preventivo e la relazione di accompagnamento, che costituiscono il Piano Strategico annuale, devono essere approvati entro il mese di Dicembre dell'anno precedente.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato di norma entro il mese di giugno e comunque entro il mese di novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

La CNA di Lucca persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio, eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per le attività istituzionali; è conseguentemente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

Art. 26

Piano Strategico

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche. Il Piano Strategico Provinciale è lo strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni, le Aree territoriali e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA. Le Unioni e le Aree territoriali partecipano alla definizione del Piano Strategico Provinciale.

TITOLO VII

ENTI CONFEDERALI

Art. 27

E.P.A.S.A

La CNA di Lucca si avvale dell'Ente Confederale E.P.A.S.A., legalmente riconosciuto in forza del Decreto Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, di cui all'art. 25 dello Statuto della CNA Nazionale, per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla CNA, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini aventi la sede della loro impresa ovvero il loro domicilio nel territorio della provincia di Lucca, nelle materie previdenziali, sanitarie e di tutela ed assistenza sociale, nonché di sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, sul territorio provinciale, promuovendo anche studi e ricerche.

A tale fine la Direzione della CNA di Lucca nomina tra i suoi associati un Comitato provinciale E.P.A.S.A., composto da un minimo di tre persone, una delle quali designata dalla CNA Pensionati Provinciale di Lucca, con il compito di coordinare l'attività dell'E.P.A.S.A. nel territorio della provincia di Lucca, al fine di rendere al meglio i servizi agli utenti.

La Direzione della CNA di Lucca nomina il Presidente del Comitato Provinciale E.P.A.S.A. Il Comitato Provinciale E.P.A.S.A. si dota di un proprio Regolamento, sottoposto all'approvazione della Direzione della CNA di Lucca e, d'intesa con gli organi nazionali dell'E.P.A.S.A., potrà costituire sedi zonali.

Su richiesta del Comitato Provinciale E.P.A.S.A, la Direzione della CNA di Lucca potrà distaccare propri dipendenti presso la sede provinciale dell' E.P.A.S.A, anche con funzioni di Direttore.

I rapporti economici tra il Comitato Provinciale E.P.A.S.A e l' E.P.A.S.A saranno disciplinati con apposita convenzione.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28

Logotipo e simbolo.

Il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa è costituito dalla sigla CNA Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA

Art. 29

Scioglimento

Lo scioglimento della CNA di Lucca può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea generale degli associati, appositamente convocata su tale argomento dalla Assemblea Provinciale.

L'Assemblea è valida alla presenza della metà più uno degli associati e la delibera è valida se assunta da una maggioranza pari ad almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un Collegio di 3 (tre) liquidatori;

i beni che residueranno, terminata la liquidazione, verranno devoluti ad altri enti o istituti senza scopo di lucro e con finalità analoghe a quelle della CNA di Lucca, ovvero avente fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30

Entrata in vigore dello Statuto della CNA di Lucca

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.

Entro novanta giorni dall'approvazione del presente statuto la Direzione Provinciale dovrà approvare il Regolamento Provinciale.

Il presente Statuto abroga e sostituisce ogni precedente simile normativa.

Art. 31

Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del relativo Regolamento Attuativo, del Codice Civile e delle altre leggi applicabili in materia.

Art. 32

Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti.

L'Assemblea della CNA di Lucca attribuisce ed affida al Presidente dell'Assemblea, Ugo Da Prato, con i più ampi poteri, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto, per gli adempimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 11 nonché per quelli che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea Provinciale a Lucca in data 30 giugno 2012.